STATUTO SOCIALE

ALLEGATO "E"
REPERTORIO N. 44195
RACCOLTA N. 16639

TITOLO I°

- COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE – GIURISDIZIONE -

Art. 1 - Costituzione – Denominazione - Durata - Sede - Giurisdizione – Logo

1.1 - L'Associazione Direttori Albergo (in breve "ADA" Italia), fondata a Milano nel 1956 e riordinata secondo il presente statuto, ha sede in Roma e durata illimitata.

1.2 - L'Associazione opera sul territorio nazionale e dell'Unione Europea ed estende le proprie attività e competenze ai suoi Soci che prestano la loro opera professionale all'estero.

1.3 - L'Associazione è dotata di un labaro azzurro, bordato con il tricolore della bandiera italiana, con al centro l'anno di fondazione e un timone dorato con la denominazione "ADA" - ITALIA. Il distintivo degli Associati riproduce un timone color oro e la scritta "Associazione Direttori Albergo".

Art 2 – Scopi - Attività

2.1 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha carattere professionale e sviluppa al suo interno e all'esterno doverose relazioni sociali, allo scopo di valorizzare, in generale gli aspetti peculiari della partecipazione dei corpi intermedi e delle formazioni sociali alla società civile e, in particolare, il patrimonio culturale di settore ed i valori della tradizione alberghiera, il progresso scientifico e tecnologico, la ricerca, nel campo dell'ospitalità alberghiera, svolgendo, con ogni forma, qualsiasi azione consentita, utile e giovevole alla crescita culturale, professionale e civile dei propri Associati.

2.2 – A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, l'"ADA" Italia si propone di:
a) sviluppare iniziative finalizzate all'aggiornamento, alla formazione, al perfezionamento professionale, e culturale, dei Soci e di coloro i quali pur non essendo Soci, manifestino interesse agli scopi dell'Associazione e intendano beneficiare delle sue attività e, più in generale, siano attenti ai temi ed alle problematiche dell'hotellerie, anche mediante il proprio Centro Studi Manageriali, o altri organismi di supporto;
b) costituire organismi di cooperazione fra i Soci che siano di supporto agli scopi sociali dell'Associazione e alle sue attività;
c) designare tramite apposita delibera della Giunta Esecutiva, propri rappresentanti in tutti gli enti e/o organismi nei quali tale rappresentanza sia prevista, richiesta e consentita.

2.3 - L'"ADA" Italia potrà, in particolare:
a) stipulare con enti pubblici e privati o altre istituzioni in genere - sia in forma individuale che aggregata - contratti, convenzioni, accordi di programma e protocolli di intesa per la progettazione, organizzazione e gestione delle attività di interesse generale e/o diverse dell'Associazione;
b) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione e sempre nei limiti in cui tali partecipazioni siano ammesse e compatibili con la natura di Ente no-profit; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
c) promuovere ed organizzare seminari, conferenze, convegni, dibattiti, incontri e manifestazioni, webinar, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutti quegli eventi idonei a favorire la conoscenza e la divulgazione delle attività, anche di studio, poste in essere dall'Associazione e dei principi e dei valori cui esse sono ispirate;
d) promuovere campagne ed iniziative dirette alla sensibilizzazione della pubblica opinione e ad un ordinato e sistematico contatto tra l'Associazione, gli operatori dei settori di attività dell'Associazione stessa e il pubblico,

anche rivolte alla sollecitazione di iniziative legislative e di strumenti di protezione giuridica degli ambiti in cui l'Associazione riconosce centrata la propria identità e il proprio lavoro;
e) organizzare attività e progetti didattici per scuole ed in genere per istituti formativi ed educativi, sia del settore pubblico che privato;
f) erogare premi e borse di studio;
g) svolgere, in via accessoria o strumentale, attività commerciali, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
h) distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, formativo, didattico, attraverso stampati, radio, televisione, web e qualsiasi mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni di ogni genere e tipo atte ad agevolare il perseguimento delle proprie finalità;
i) avvalersi di tutte le facilitazioni di legge, contributi di enti pubblici e privati, nazionali, stranieri o sovranazionali;
l) svolgere, in genere, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
m) partecipare a bandi e a procedure di finanziamenti, per il conseguimento di altre forme di sostegno economico e per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e natura erogati da enti e amministrazioni pubbliche, anche sovra-nazionali e internazionali, nonché da enti e soggetti privati.

2.4 – L'Associazione può anche prevedere - a seguito di delibera della Giunta Esecutiva - l'affiliazione di studenti (da denominarsi anche "affiliati") che siano iscritti o siano stati iscritti a corsi di studio negli istituti tecnici per il turismo, o scuole superiori equiparate che intendano beneficiare, dietro domanda, delle attività associative senza acquisire la qualifica di soci e fatta sempre salva la loro facoltà di recesso.

A tale riguardo l'Associazione potrà promuovere, attivare e sostenere centri di formazione, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, centri culturali e sociali attinenti, direttamente o indirettamente, ai propri settori d'interesse dell'Associazione;

2.5 È vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle secondarie, strumentali e accessorie, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

2.6 - La non lucratività dell'Ente comporta che esso ha il divieto di distribuire, sia in modo diretto che in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati. È fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali di interesse generale, nonché delle altre attività diverse strumentali, secondarie e accessorie di cui in seguito, ovvero per l'aumento del patrimonio.

TITOLO II°
- DEGLI ASSOCIATI
Art. 3 – Composizione

3.1 - Dell'Associazione Direttori Albergo possono far parte: i direttori di albergo, di motels, di centri vacanze, di villaggi turistici e di strutture ricettive in genere, quali definite tali dalla legislazione vigente, i Commissari di bordo. Possono, altresì, essere ammessi quei soggetti, le cui funzioni professionali siano assimilabili alle funzioni direttive e che abbiano la responsabilità di conduzione di strutture ricettive in genere, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 4 – Ammissibilità e cessazione del rapporto associativo

4.1- La valutazione sull'ammissibilità del candidato è di competenza della Giunta Esecutiva, su proposta del Comitato Territoriale nel cui ambito, all'atto della presentazione della domanda, il candidato presta la sua opera professionale. L'eventuale diniego dovrà essere motivato; le condizioni e le procedure di ammissione sono demandate al Regolamento.

4.2 - La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni inviate all'indirizzo PEC dell'associazione. Le dimissioni hanno validità immediata, ma non esimono dal pagamento della quota dell'anno corrente;
b) per radiazione ratificata dalla Giunta Esecutiva, a seguito di espressa delibera dell'Organo di Controllo;
c) per mancato pagamento della quota associativa, entro il 30 novembre dell'anno di scadenza della stessa, fatti salvi i diritti di recupero da parte dell'Associazione.

4.3 – Le preventive contestazioni dei provvedimenti previsti dalla lettera b) sono disciplinate dal Regolamento.

4.4 – I Soci, che per qualsiasi motivo, perdono o cessano il rapporto associativo, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non possono utilizzarne i loghi ed i simboli della stessa.

Art. 5 – Categorie dei Soci

5.1 – L'Associazione Direttori Albergo è composta dalle seguenti categorie di Soci:
a) Soci Aspiranti;
b) Soci Effettivi;
c) Soci Benemeriti;
d) Soci Onorari.

5.2 – Il presente statuto determina i diritti e gli obblighi degli associati mentre il Regolamento di attuazione fissa i requisiti e le declaratorie delle suddette categorie.

5.3 – Tutte le predette categorie di Soci possono partecipare alle Assemblee Nazionali dell'Associazione, così come previsto nell'articolo 15 del Regolamento di attuazione e in conformità alla disciplina di funzionamento ivi dettata. L'esclusione dal diritto di voto è disciplinata nel successivo articolo 9 del presente Statuto.

Art. 6 – Quota sociale

6.1 - Tutti i Soci, ad esclusione di quelli Onorari, sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, deliberata dalla Giunta Esecutiva che la divulga ai soci e la rende pubblica. La Giunta Esecutiva sentito il parere del Consiglio Territoriale determina le ripartizioni territoriali di competenza. I nuovi iscritti sono tenuti al pagamento di una quota "Una Tantum" di adesione, il cui importo, è deliberato dalla Giunta Esecutiva in accordo con il Consiglio Territoriale. La quota annuale e la "Una Tantum" di adesione devono essere pagate per intero; tuttavia, per i Soci che vengono ammessi nel 2° semestre, la sola quota sociale viene ridotta del 50%.

6.2 - Il pagamento del rinnovo della quota sociale deve avvenire perentoriamente entro il 28 febbraio di ogni anno, e s'intende anticipata per l'esercizio sociale in corso. Sono tenuti al pagamento della quota sociale anche i Soci dimissionari che non abbiano, perentoriamente, rassegnato le proprie dimissioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente, giusto l'art. 4.2 del presente Statuto.

6.3 - La quota associativa e ogni altro contributo versato sono assolutamente intrasmissibili, anche a causa di morte, e non rivalutabili.

TITOLO III°
- DEGLI ORGANI SOCIALI -
Art. 7 – Organi dell'Associazione

7.1 - Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) le Assemblee Territoriali dei Soci;
c) il Presidente;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Consiglio dei Territori;
f) la Commissione Elettorale Nazionale;
g) il Segretario Generale;
h) l'Amministratore;
i) l'Organo di Controllo;
j) Il Delegato, un Vice ed un Tesoriere Territoriale;
k) Il Centro Studi Manageriali;
7.2 - Altre norme statutarie, e di regolamento, fissano il funzionamento di tali organi.

Art. 8 – Ordinamento dell'Assemblea Generale

8.1 – L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto che vi partecipano in proprio o per delega. Essa adotta le sue deliberazioni nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti, o a mezzo referendum.

8.2 – L'Assemblea Generale è Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria viene convocata una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'assolvimento dei compiti istituzionali, in particolare per l'approvazione dei bilanci, e tutte le volte che lo ritenga necessario la Giunta Esecutiva, o ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto. Su proposta del Presidente e con voto favorevole della Giunta Esecutiva, quando particolari esigenze lo richiedano il termine di convocazione dell'Assemblea Ordinaria per i compiti istituzionali può essere spostato a sei mesi. L'Assemblea, inoltre, nella prima seduta di ogni quadriennio, elegge i componenti dell'Organo di Controllo previsto dal successivo art.20.

8.3 – La convocazione è a cura della Giunta Esecutiva, comunicata almeno trenta giorni prima, per iscritto anche con l'ausilio di strumenti informatici purché in grado di dare prova dell'avvenuto ricevimento, e dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione sia in prima che in seconda convocazione.

8.4 – L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

8.5 – L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita se sono presenti in prima convocazione i due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione i due quinti degli aventi diritto al voto; l'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con i due quinti dei presenti ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti. Sono fatte salve diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto.

8.6 – Lo svolgimento delle Assemblee sia Ordinaria sia Straordinaria può essere effettuato con il supporto di mezzi informatici che consentano l'audio-video collegamento degli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché in grado di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione, l'esercizio del diritto di voto e l'anonimato dello stesso (se previsto), e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, in particolare, è necessario che:

– sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

– vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 9 – Diritto di voto

9.1 – Il diritto di voto è riservato a tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa. Per le votazioni che avvengono prima del 28 febbraio (termine per il rinnovo annuale della quota), avranno diritto di voto anche tutti i soci in regola con la quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente, che non abbiano manifestato la volontà di recedere dall'Associazione.

9.2 – Il voto è espresso con modalità palesi, di norma per alzata di mano, tali da garantire la riferibilità del voto a chi lo esprime e può avvenire tramite l'ausilio di strumenti digitali. Per le elezioni alle cariche sociali, per votazioni che riguardano le singole persone e per gli aspetti precisati dal Regolamento, la votazione è a scrutinio segreto.

9.3 – È facoltà del singolo Socio, avente diritto al voto, di fare richiesta, prima di ogni votazione, di appello nominale; in particolar modo per aspetti di natura economica e patrimoniale.

9.4 – Ogni Socio, avente diritto al voto, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, su apposito modello validato dalla Segreteria Generale, da altro Socio anch'esso avente diritto al voto. Tale facoltà è esclusa nei casi di votazione a mezzo referendum ed a mezzo di sistemi tecnologici.
9.5 – Ogni Socio non può cumulare più di due deleghe.
9.6 – Ai fini della determinazione dei "quorum", valgono le disposizioni di cui ai successivi articoli 26 e 27 del presente statuto.
9.7 – Alle Assemblee possono partecipare esclusivamente i Soci dell'Associazione, salvo che siano necessari interventi o relazioni tecniche o professionali da parte di soggetti terzi, espressamente individuati nell'avviso di convocazione.

Art. 10 – Convocazione delle Assemblee e Referendum

10.1 – Alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci provvede la Giunta Esecutiva per mezzo del Presidente almeno 30 giorni prima della data della riunione, escludendo dal computo tale giorno, specificando l'ora, il luogo di riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare. Le assemblee Territoriali sono convocate dal Delegato Territoriale con le stesse modalità previste all'articolo 8.3.

10.2 – Nell'ambito del punto "varie ed eventuali" possono essere trattati argomenti non preveduti che assumano carattere di urgenza e indifferibilità, secondo una relazione della Giunta Esecutiva.

10.3 - In caso di Assemblea a mezzo di Referendum, le schede contenenti l'ordine del giorno, con l'indicazione degli argomenti per i quali si chiede di deliberare, dovranno essere spedite ai Soci, entro le 48 ore dalla data di convocazione, tutte nello stesso giorno, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e con modalità in grado di garantire

l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto indipendentemente dall'essere presenti tutti nello stesso luogo.

10.4 – Il giorno di chiusura della votazione per referendum è il 30° dalla data di spedizione, computando nel computo anche tale giorno. Per lo scrutinio si attenderà 10 giorni, decorrenti dalla scadenza del trentesimo precedente, ed esso avverrà in presenza della Commissione Elettorale Nazionale nella sede prevista, sia essa la Sede Legale, sia essa la sede di un Notaio, nel periodo intercorrente fra l'undicesimo e il quindicesimo giorno successivi, in una unica soluzione che potrà essere tuttavia sospesa in caso di necessità. Nel caso di votazioni con sistemi elettronici tali da garantire sicurezza ed anonimità del voto la Commissione Elettorale Nazionale potrà effettuare le operazioni di scrutinio anche senza attendere i 10 giorni previsti e si avvarrà delle risultanze estratte dagli stessi per la proclamazione del risultato della votazione.

10.5 – Le Assemblee possono svolgersi in luogo diverso dalla Sede Legale, purché in Italia o in altro paese dell'Unione Europea.

Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea

11.1 – Ogni Assemblea elegge, a maggioranza dei voti presenti o per delega, il proprio Presidente, e tre scrutinatori, che costituiscono la Commissione di Verifica dei Poteri, la quale contestualmente si insedia. Il Presidente può avvalersi di un ufficio di Presidenza, da lui stesso nominato, che lo coadiuva e lo assiste nelle sue incombenze.

11.2 – Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea, il quale, per la registrazione, può far uso di adeguati mezzi tecnologici.

11.3 – È ammessa la redazione non contestuale e simultanea del verbale, purché di ciò se ne dia atto nell'avviso di convocazione e purché la relativa operazione sia eseguita non oltre i trenta giorni dall'Assemblea, a cura del Segretario che vi provvede personalmente. Il verbale in ogni caso sarà sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea e dalla Commissione di Verifica dei Poteri e sarà trasmesso per gli atti di propria competenza al Segretario Generale.

11.4 – Sono ineleggibili a tali cariche i Soci che rivestono cariche sociali a qualsiasi livello.

Art. 12 – Competenze delle Assemblee

12.1 – Spetta alla Assemblea Generale Ordinaria:

a) determinare le linee generali dell'Associazione in conformità agli scopi statutari e in relazione alle proposte della Giunta Esecutiva, o dei singoli Soci in merito a quanto previsto nell'Ordine del Giorno.

b) valutare la relazione della Giunta Esecutiva sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente;

c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

d) valutare eventuali ricorsi proposti su presunte irregolarità e deliberare al riguardo;

e) nominare i componenti dell'Organo di Controllo di cui al successivo art.20

f) approvare la relazione dell'Organo di Controllo sul bilancio.

12.2 – Spetta alla Assemblea Territoriale dei Soci:

a) determinare indirizzi e linee di programma da sottoporre al Comitato Territoriale;

b) approvare il rendiconto delle entrate e delle uscite del proprio territorio;

c) eleggere i propri organi territoriali.

Art. 13 – Della Giunta Esecutiva

13.1 – La Giunta Esecutiva si compone di cinque Soci, eletti ogni quattro anni, a mezzo referendum, secondo le modalità del Regolamento Generale dell'Associazione.

13.2 – Essa si compone di un Presidente e quattro Vicepresidenti di cui uno "Vicario".

13.3 – La Giunta Esecutiva, all'atto del suo insediamento, nomina un Amministratore ed un Segretario Generale; possono essere nominati a tali cariche solo i soci dell'Associazione.

13.4 – La Giunta Esecutiva designa il Presidente ed il Vicepresidente Operativo del Centro Studi Manageriali a norma del successivo art. 23.3

13.5 – Alla Giunta Esecutiva spettano tutte le facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel perseguimento delle finalità istituzionali, in conformità alle norme statutarie, di regolamento e alle indicazioni di programma approvate dall'Assemblea Generale dei Soci.

13.6 – Essa provvede inoltre:
a) nell'ambito delle linee politiche generali dell'Associazione a predisporre la relazione finanziaria e sui criteri etici, nonché il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
b) a designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli organismi nazionali in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
c) a costituire commissioni tecniche, temporanee o permanenti, per l'esame di particolari problemi, nominandone i rispettivi componenti e determinandone i relativi poteri;
d) a deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie, attive e passive;
e) a garantire, anche per mezzo di propri organi, o di consulenti esterni, servizi di carattere legale, tecnico, economico, finanziario, sindacale, previdenziale e di formazione professionale;
f) ad attuare quanto altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
g) a deliberare, secondo le norme statutarie e le modalità regolamentari, i periodi entro i quali debbano essere svolte le elezioni, sia territoriali, sia nazionali.

13.7 – Tutti gli incarichi, nomine o designazioni disposte dalla Giunta Esecutiva, potranno liberamente essere revocate dalla medesima.

13.8 – In caso di dimissioni o venir meno di uno o più componenti, purché non costituenti la maggioranza della Giunta Esecutiva, la Giunta Esecutiva medesima ha facoltà di cooptare uno o più soci effettivi che non debbono ricoprire già altre cariche sociali.

13.9 – In caso di indisponibilità provvisoria del Presidente, e sino a un massimo di 120 giorni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente "Vicario" che ne assume temporaneamente tutti i poteri anche di rappresentanza. In caso di indisponibilità definitiva, la Giunta Esecutiva decade ed il Vicepresidente Vicario assume la carica di Presidente, per il tempo necessario ad indire nuove elezioni, comunque non oltre 90 giorni dalla decadenza della Giunta Esecutiva.

13.10 – Nei 60 giorni che precedono le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, la Giunta Esecutiva può adottare solo provvedimenti di ordinaria amministrazione e quelli relativi agli adempimenti di tipo istituzionale o che assumano carattere di urgenza e indifferibilità.

13.11 – Alle cariche di Presidente, Vicepresidente, componenti della Giunta Esecutiva, sono ineleggibili quei Soci che abbiano già assunto cariche sociali territoriali.

13.12 – Le riunioni della Giunta Esecutiva non sono pubbliche e la partecipazione è riservata esclusivamente ai componenti della Giunta medesima, all'Amministratore ed al Segretario Generale; è tuttavia facoltà del Presidente invitare quegli organismi e/o i soci che rivestono cariche la cui presenza è funzionale ai compiti istituzionali da deliberare.

13.13 – Le sedute della Giunta Esecutiva sono verbalizzate dal Segretario Generale anche con l'ausilio di mezzi tecnologici.

Art. 14 – Del Consiglio Territoriale

14.1 – Il Consiglio Territoriale è costituito dai Delegati Territoriali in carica.

14.2 – Il Consiglio Territoriale elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, un Coordinatore e un Segretario, ai quali competono rispettivamente: al primo i compiti di organizzare, supervisionare e moderare le attività dell'Organo e la trattazione dei suoi affari e al secondo il compito di redigere i verbali di tutte le riunioni che dovranno essere trasmesse al Segretario Generale.

14.3 – Al Consiglio Territoriale compete:
a) la raccolta delle istanze provenienti dai territori la loro discussione e la predisposizione di apposita relazione da sottoporre alla Giunta Esecutiva;
b) l'esame e la discussione su problematiche di categoria, sia pure in armonia con gli indirizzi fissati dalle Assemblee dei Soci;
c) la nomina, al proprio interno, secondo le modalità regolamentari dei componenti, che aggiunti al Coordinatore del Consiglio, costituiscono la Commissione Elettorale Nazionale (CEN), in occasione delle elezioni del rinnovo delle cariche sociali e in relazione a tutti i momenti istituzionali in cui siano previste votazioni;
d) esprimere il proprio parere (non vincolante) sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
e) l'autonoma convocazione, almeno due volte all'anno, per i compiti istituzionali e tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga o almeno un quinto degli aventi diritto ne faccia motivata richiesta.
f) ratificare, secondo quanto previsto nel successivo art. 23.3 la nomina del Presidente e Vicepresidente Operativo del Centro Studi Manageriali.

14.4 – Il Presidente e i Componenti la Giunta Esecutiva, preventivamente e formalmente informati entro i termini di regolare convocazione, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Territoriale.

14.5 – Le spese di funzionamento del Consiglio Territoriale, nell'ambito del bilancio annuale dell'Associazione, sono da imputare ai fondi territoriali.

14.6 – Le riunioni del Consiglio Territoriale sono riservate ai propri membri e ai soggetti espressamente previsti. Possono assistere, senza diritto di partecipare alla discussione e di voto, i Soci che ne facciano richiesta, anche seduta stante, previa identificazione dei medesimi da parte del Coordinatore del Consiglio; per questi ultimi le eventuali spese di partecipazione sono a loro carico.

Art. 15 – Del Presidente

15.1 – Il Presidente che dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile:
- assicura il rispetto del profilo identitario e progettuale dell'Associazione ed esercita l'iniziativa necessaria per il buon funzionamento della medesima;
- presiede la Giunta Esecutiva;
- ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, e in giudizio, e la firma sociale;

- provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e della stessa Giunta Esecutiva, nei modi e nei termini da tali organismi fissati;
- ha la responsabilità, in solido, con l'Amministratore della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Territoriale e, ove ritenuto, nelle riunioni territoriali anche delegando un membro della Giunta Esecutiva;
- determina, secondo le norme statutarie, e regolamentari, il periodo di elezione e provvede ad informare i Soci nonché provvede a convocare l'Assemblea Generale dei Soci e la Giunta Esecutiva, per i compiti statutari e gli adempimenti istituzionali;
- indice, e firma la convocazione, dei referendum;
- se ritenuto, conferisce deleghe ai Vicepresidenti, fissandone i poteri e i limiti, previa apposita delibera della Giunta Esecutiva;
- firma gli atti relativi ai nuovi Soci e il diploma di appartenenza all'Associazione;
- provvede a ratificare i provvedimenti di decadenza, o di radiazione dall'Associazione, secondo le modalità statutarie e i regolamenti, e ne firma gli atti;
- assume la carica di Presidente Onorario al termine del suo mandato solo se lo stesso è stato completato (quattro anni); la carica di Presidente Onorario non esime dal pagamento della quota annuale.

15.2 – Può essere sfiduciato dai componenti la Giunta Esecutiva, con i due terzi dei voti dei componenti. La sfiducia, motivata, dovrà essere portata all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria che delibererà in merito.

15.3 – In caso di impedimento, anche per assenza, nei termini fissati dalle norme statutarie, lo sostituisce nelle funzioni il Vicepresidente "Vicario" che ne assume pari poteri, anche di rappresentanza, e responsabilità a norma dell'art.13.9.

Art. 16 – Dei Vicepresidenti

16.1 – I Vicepresidenti coadiuvano ed assistono, in relazione alle deleghe ricevute, il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Sono rieleggibili, anche più volte consecutivamente.

16.2 – Le deleghe sono conferite, o revocate, secondo le modalità statutarie.

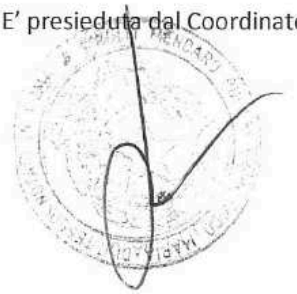
16.3 – Il Vicepresidente "Vicario" sostituisce il Presidente nei casi previsti dall'art.13.9 e dell'art. 15.3. L'intervento del Vicepresidente "Vicario" nel compimento di qualunque atto è prova nei confronti dei terzi che vi abbiano fatto affidamento in buona fede dell'indisponibilità o dell'impedimento del Presidente e li attesta a tutti gli effetti.

Art. 17 – Della Commissione Elettorale Nazionale (CEN)

17.1 – La Commissione Elettorale Nazionale (CEN), composta da 4 membri del Consiglio Territoriale a cui si aggiunge il Coordinatore del Consiglio Territoriale, viene resa operativa secondo il Regolamento dell'Associazione e, quando previsto, assume la funzione di "Commissione di Verifica dei Poteri" ed i suoi componenti quella di "scrutinatori" nel seggio elettorale.

17.2 – Ad essa compete di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e di espletare ogni e qualsiasi formalità prevista dalle norme statutarie e dai regolamenti dell'Associazione, in relazione alle stesse.

17.3 – E' presieduta dal Coordinatore del Consiglio Territoriale il quale redige il verbale delle riunioni.



Art. 18 – Del Segretario Generale

18.1 – Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva, secondo le modalità previste dall'art. 13.3 del presente Statuto e dura in carica quattro anni. Al Segretario Generale competono le funzioni di coordinamento organizzativo e amministrativo, limitatamente alle responsabilità istituzionali e agli aspetti burocratici e di funzionamento degli uffici, sia centrali che periferici. Ad esso compete la supervisione sull'utilizzo di dati personali e sensibili nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy introdotte dal **GDPR 679/16** e dalla successiva normativa in materia tempo per tempo in essere e la responsabilità del corretto e buon funzionamento dell'attività centrale e dei singoli uffici, ai quali sovrintende. Per gli aspetti tecnici e per l'applicazione di quanto previsto dal **GDPR 679/16** può essere coadiuvato da altri soci appositamente nominati dalla Giunta Esecutiva.

18.2 – In particolare, a solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono di competenza del Segretario Generale:

a) la cura delle anagrafiche relative ai Soci;
b) la cura e la responsabilità dell'immagine associativa sia all'interno dell'Associazione sia verso l'esterno, secondo le indicazioni della Giunta Esecutiva;
c) il coordinamento dell'attività organizzativa e logistica, in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci;
d) la definizione, su disposizione del Presidente, degli ordini del giorno delle riunioni di Giunta e di Assemblea Generale dei Soci, nonché la supervisione del loro iter formale nei termini fissati dalle norme statutarie e di Regolamento;
e) la cura della compilazione, della tenuta e della conservazione dei libri sociali secondo le disposizioni di Legge e di regolamento dell'Associazione;
f) il mantenimento dei rapporti funzionali per conto della Giunta Esecutiva con i Delegati Territoriali e la loro assistenza nell'espletamento delle operazioni procedurali;
g) la redazione dei verbali della Giunta Esecutiva;
h) la stesura di rapporti periodici per il Presidente;
i) la definizione delle pratiche di ammissione di nuovi associati ed il controllo del corretto iter statuale e amministrativo
j) l) la predisposizione delle operazioni di ratifica di ammissione soci da parte della Giunta Esecutiva.

18.3 – Ha facoltà di essere coadiuvato da uno o più soci, in qualità di assistenti, per l'espletamento delle funzioni di cui ai paragrafi precedenti; le nomine saranno deliberate dalla Giunta Esecutiva.

Art. 19 – Dell'Amministratore

19.1 – L'Amministratore, è nominato dalla Giunta Esecutiva, con le modalità previste dall'art. 13.3 del presente Statuto e dura in carica quattro anni. Allo stesso competono le funzioni di coordinamento contabile sia a favore della Giunta Esecutiva sia a favore dei Comitati Territoriali, ai quali invia periodicamente consistenza e movimentazione delle risorse economiche.

19.2 – Ha la responsabilità, in solido con il Presidente, della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e allo stesso sono conferiti i poteri di firma presso l'Istituto bancario in uso dall'Associazione e presso il quale sono depositati anche i fondi Territoriali di cui l'Amministratore ha la custodia; può avvalersi inoltre di strumenti finanziari utili all'espletamento delle proprie funzioni in accordo con il Presidente e la Giunta Esecutiva.

19.3 – L'Amministratore, predispone per la Giunta Esecutiva tutta la documentazione occorrente alla redazione del Bilancio sociale dell'Associazione, tiene i libri contabili ed i rapporti contabili con i Soci e con i fornitori dell'Associazione e intrattiene i rapporti con i consulenti e con tutti gli uffici finanziari.

19.4 – Sull'operato dell'Amministratore vigila l'Organo di Controllo di cui al successivo Art.20 al quale è tenuto a fornire rendicontazione periodica e/o a richiesta dello stesso; l'Amministratore partecipa alle verifiche dell'Organo di Controllo ed alle riunioni di tutti gli Organi Sociali in cui è richiesta la sua presenza.

Art. 20 – Organo di Controllo

20.1 – L'Organo di Controllo è composto da cinque associati eletti dall'Assemblea Generale alla sua prima convocazione, su proposta dei singoli Territori; essi devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell'art. 2397 c.c. I predetti requisiti devono essere posseduti almeno da uno dei componenti di esso.

20.2 – La carica è gratuita e in caso di dimissioni o di impedimento definitivo di uno o più componenti, essi vengono sostituiti con altri soci, con apposita delibera della Giunta Esecutiva su proposta del Consiglio Territoriale riunito in apposita seduta. Qualora all'interno dell'Organo di Controllo non figuri più nessun componente in possesso dei requisiti previsti dall' art. 20.1, dovrà essere eletto un socio in possesso di tali requisiti.

20.3 – L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile.

20.4 – L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

20.5 – I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere notizie, al Segretario Generale sull'andamento delle operazioni sociali ed all'Amministratore sull'andamento delle operazioni contabili.

20.6 – L'Organo di Controllo, se ne sussistono i presupposti, può intervenire con raccomandazioni alla Giunta Esecutiva. Lo stesso relaziona all'Assemblea Generale in occasione degli adempimenti di bilancio.

20.7 – All'Organo di Controllo compete inoltre in aggiunta:
- l'esame e le relative determinazioni in relazione agli eventuali casi di controversia insorti tra i Soci;
- di pronunciarsi in merito alla radiazione dei Soci e alle eventuali opposizioni degli stessi;
- di esprimere il proprio parere motivato sull'eventuale rifiuto di re-iscrizione di un ex-Socio;
- ove richiesto, esprimere il proprio parere su quesiti circa l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.

20.8 – Alle cariche di componenti dell'Organo di Controllo sono ineleggibili coloro che nel corso delle tornate elettorali per il nuovo quadriennio siano già stati eletti a cariche territoriali.

20.9 – L'Organo di Controllo redige un verbale per ogni sua adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e ove vengono riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 21 – Degli Organismi Territoriali

21.1 –L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale, e si organizza in Comitati Territoriali (comprendenti una o più aree politico-geografiche attuali) ove si trovino almeno venti Soci. I suoi componenti partecipano alla vita associativa nei modi e nei termini fissati dal presente Statuto e dal Regolamento.

21.2 – Nei territori in cui i Soci siano meno di venti, la Giunta Esecutiva su proposta del Consiglio Territoriale, con propria delibera motivata, dispone che siano aggregati ad un territorio limitrofo.

21.3 – È facoltà dei Territori richiedere, alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Territoriale, di essere aggregati ad altro territorio limitrofo, pur avendo un numero di Soci superiori a venti.

21.4 – Le richiamate aggregazioni comportano l'istituzione di un Comitato Territoriale unitario che riunisce quello aggregante e quello aggregato.

21.5 – È facoltà dei Territori di proporre, un candidato per singolo Territorio a ricoprire la carica di componente dell'Organo di Controllo di cui al precedente art.20, così come disciplinato dall'art.37 del Regolamento.

Art. 22 – Organi dei Territori

22.1 – Sono Organi Territoriali:

a) l'Assemblea Territoriale dei Soci;
b) il Delegato Territoriale;
c) il Vice Delegato;
d) il Tesoriere.

22.2 – Le figure previste dalle lettere b), c) e d) sono eletti in apposite Assemblee Territoriali, durano quattro anni, salvo cessazione anticipata di una delle cariche per la quale si deve procedere a nuove elezioni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

22.3 – Nell'ambito delle proprie competenze territoriali, il Delegato Territoriale rappresenta politicamente l'Associazione verso i terzi; egli è componente di diritto del Consiglio Territoriale e può decadere dalla carica oltre che alla scadenza del mandato, per dimissioni, o per mozione di sfiducia costruttiva deliberata, a maggioranza qualificata, dall'Assemblea Territoriale dei Soci. In tale ultimo caso, entro sessanta giorni, il Vice Delegato convoca nuove elezioni secondo le modalità espresse nel Regolamento.

22.4 – Nell'ambito delle attività istituzionali, i Territori, si avvalgono delle risorse definite dal bilancio preventivo nazionale e da eventuali proprie autonome risorse; queste possono essere costituite da:

- una quota parte dei contributi associativi pagati dai Soci del proprio territorio, nella misura determinata dalla Giunta Esecutiva;
- dalle eccedenze delle gestioni annuali;
- dalle erogazioni straordinarie in favore delle attività territoriali deliberate in autonomia dall'Assemblea Territoriale dei Soci;
- da eventuali lasciti testamentari o donazioni;
- da contributi ricevuti da enti o altri soggetti in occasioni di manifestazione a carattere locale.

22.5 – Il Delegato Territoriale, coadiuvato dai suoi collaboratori, determina, di volta in volta, le modalità di spesa e, annualmente, il rendiconto di entrate e di uscite, da far approvare annualmente da apposita Assemblea Territoriale dei Soci del territorio, da tenersi entro il 31 gennaio.

22.6 – I fondi sono depositati, presso l'istituto di credito dell'Associazione Nazionale, la loro custodia è affidata all'Amministratore.

Art. 23 – Centro Studi Manageriali

23.1 – Il Centro Studi Manageriali è organo previsto dal'Art.7 del presente Statuto, intitolato al Prof. "Raffaello Gattuso", già Presidente del Centro, per gli scopi previsti all'Art.2 dello Statuto; la denominazione del Centro potrà anche essere variata con delibera da parte dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

23.2 – Il Centro Studi Manageriali "Raffaello Gattuso" ha come obiettivo l'approfondimento e l'analisi delle problematiche legate al settore alberghiero e più in generale al turismo, all'economia nazionale ed internazionale riferita a tale settore ed inerenti in particolar modo ai percorsi di addestramento e formazione professionale in tale ambito. In particolare, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Promuovere e condurre indagini di studio e di ricerca nell'ambito degli scopi istituzionali di "ADA" e del Centro Studi Manageriali;
b) Promuovere convegni e seminari e quant'altro l'Associazione Direttori Albergo attraverso i suoi organi delegati ritenga utili agli scopi statutari;
c) Promuovere la pubblicazione di studi, monografie, libri a carattere didattico, scientifico, tecnico, storico, letterario;
d) Promuovere funzioni di consulenza nei confronti dei propri associati e/o di terzi e può partecipare, a mezzo proprie rappresentanze, designate dalla Giunta Esecutiva in altre organizzazioni similari.

23.3 – Il Centro Studi Manageriali "Raffaello Gattuso" è composto da un Presidente, un Vicepresidente Operativo e dai singoli soggetti designati su proposta della Giunta Esecutiva, ratificati dal Consiglio Territoriale; Il Vicepresidente Operativo può avvalersi di una Struttura di Assistenza, composta da soci proposti dallo stesso ed approvati dalla Giunta Esecutiva; Tutte le cariche sono esclusivamente a puro titolo di servizio ed attività di volontariato e restano in vigore fino al termine di vigenza della Giunta Esecutiva che ne ha proposto la nomina.

23.4 – Il Presidente ed il Vicepresidente Operativo del Centro Studi Manageriali nomineranno i membri del Comitato Scientifico che saranno ratificati dalla Giunta Esecutiva.

23.5 – Il Comitato Scientifico delinea le proposte didattiche e di sostegno, non vincolanti, anche singolarmente inviate direttamente al Presidente e al Vicepresidente Operativo.

23.6 – Norme attuative per il funzionamento del Centro Studi Manageriali, linee strategiche ed obiettivi sono demandati alla Giunta Esecutiva, sia attraverso le istanze degli organi sociali e/o dei singoli soci, sia attraverso il supporto del Comitato Scientifico e degli stessi organi sociali del Centro Studi Manageriali.

23.7 – Il Presidente del Centro Studi ha la responsabilità didattica e pedagogica delle attività, oltre alle funzioni di rappresentanza nei confronti dei soggetti interessati, all'interno delle linee stabilite dalla Giunta Esecutiva.

23.8 – Il Vicepresidente Operativo ha la responsabilità esecutiva, didattica e pedagogica dei programmi del Centro Studi e può avvalersi di assistenti per aree funzionali in precedenza identificati dalla Giunta Esecutiva.

23.9 – Il Centro Studi Manageriali "Raffaello Gattuso", per lo svolgimento delle sue attività, è regolato da finanziamenti di cui al rendiconto preventivo e consuntivo dell'Associazione, secondo le modalità amministrative delineate dalla Giunta Esecutiva e dall'Amministratore dell'associazione stessa.

23.10 – È facoltà della Giunta Esecutiva, su ratifica del Consiglio Territoriale, la revoca dei componenti del Centro Studi Manageriali.

TITOLO IV
- DEL PATRIMONIO – DEL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO –

Art. 24 – Il Patrimonio Sociale

24.1 – Per il perseguimento delle finalità istituzionali "ADA" si avvale di ogni iniziativa utile e conforme alle norme statutarie, realizzandola con il proprio patrimonio associativo.

24.2 – Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote annuali versate dai soci e da quella "Una Tantum" di adesione di cui al precedente art.6.1;
b) dalle eccedenze delle gestioni annuali;
c) dalle erogazioni, donazioni e lasciti testamentari effettuati a favore dell'Associazione;
d) da eventuali beni immobili e mobili e relativi redditi, regolarmente inventariati ed aggiornati;
e) da un fondo di riserva determinato annualmente dalla Giunta Esecutiva secondo criteri di oculatezza;
f) dai fondi territoriali comunque costituiti.

g) da contributi raccolti mediante l'organizzazione di eventi o di raccolte fondi, ma anche corrispettivi legati ad un eventuale parallelo, seppur non principale, esercizio di attività commerciale.

24.3 – Per eventuali settori di attività, i cui aspetti economici e finanziari siano da differenziare, sia per la loro natura, sia per il loro volume, dalla normale attività di cooperazione, o da altre forme giuridiche ritenute adeguate, essi sono regolamentati secondo criteri fissati dalla Giunta Esecutiva e ratificati dall'Assemblea Generale dei Soci.

24.4 – Le modalità di spesa e di entrata, sia nell'ambito nazionale che territoriale, sono determinate da criteri fissati dalla Giunta Esecutiva, secondo le norme statutarie, e sentito il parere – non vincolante – del Consiglio dei Territori.

24.5 – La gestione delle risorse finanziarie è determinata dalla Giunta Esecutiva, mediante rapporti bancari o con altro ente assimilabile, i cui conti correnti sono a firma del Presidente e dell'Amministratore anche in forma disgiunta.

Art. 25 – Del bilancio preventivo, consuntivo e dello stato patrimoniale

25.1 – Per ciascun anno finanziario, in coincidenza con l'anno solare, la Giunta Esecutiva dell'Associazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale terminato, quello preventivo per l'anno successivo, e li sottopone agli organismi previsti dallo Statuto, nei tempi e nei modi statuali.

25.2 – I documenti di bilancio sono firmati dal Presidente e dall'Amministratore, sono accompagnati da una relazione della Giunta Esecutiva, che illustri i criteri ed i risultati della gestione.

25.3 – Altrettanta relazione di accompagnamento al bilancio viene predisposta dall'Organo di Controllo.

25. 4 – Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

25.5 – Il Bilancio Sociale è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, costituendo eventualmente un Gruppo di Lavoro preposto alla realizzazione delle attività di rendiconto sociale che assicuri il rispetto dei principi di rendicontazione, la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni necessarie per la stesura del documento, lo sviluppo delle attività di coinvolgimento dei partecipanti e di diffusione del documento.

TITOLO V
- DISPOSIZIONI GENERALI E NORME TRANSITORIE –

Art. 26 – Definizione di numero legale

26.1 – Per numero legale s'intende, nelle Assemblee Ordinarie, il 50% più uno dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione; in seconda convocazione il 50%, più uno, dei soci presenti o per delega, aventi diritto al voto, risultanti dall'appello nominale.

Art. 27 – Maggioranza semplice e maggioranza qualificata

27.1 – Per maggioranza semplice è intesa il 50% più uno degli aventi diritto al voto, presenti e votanti, in seconda convocazione, risultante dall'appello nominale.

27.2 – Per maggioranza qualificata si intendono i tre quinti degli aventi diritto al voto, presenti e votanti, in seconda convocazione, risultante dall'appello nominale.

27.3. In ogni caso gli astenuti sono da considerare nel conteggio dei presenti.

Art. 28 – Ineleggibilità e incompatibilità alle cariche sociali

28.1 – Sono ineleggibili alle cariche sociali coloro i quali presentano incompatibilità previste espressamente dalle apposite norme statutarie, o che siano Soci morosi.

Art. 29 – Verbali delle riunioni e registri sociali

29.1 – Tutte le riunioni degli organismi sociali, sia a livello territoriale che a livello nazionale, debbono risultare da verbali redatti secondo le norme statutarie, o di regolamento. È valida la riunione degli Organi Collegiali dell'Associazione in forma totalitaria, ovverosia con la presenza di tutti coloro i quali hanno diritto a parteciparvi, a prescindere da ogni avvenuta convocazione e/o regolarità della stessa; in tal caso, ciascun partecipante può opporsi alla delibera su argomenti in ordine ai quali si dichiari non sufficientemente informato. Di ciò dovrà darsene evidenza nei verbali della adunanza.

29.2 – Tutti i verbali vengono esaminati nella seduta successiva per la quale sono stati redatti e possono essere corretti, e/o modificati, in caso di interventi che comprovino inesattezze o dimenticanze.

29.3 – Tutti i registri dei verbali, in qualsiasi formato tenuti, debbono essere validati dal Segretario Generale (per quelli inerenti agli organi nazionali) o dal Delegato Territoriale (per quelli a carattere territoriale). Copia dei verbali Territoriali deve essere trasmessa al Segretario Generale.

Art. 30 – Modificazioni dello Statuto, del Regolamento, scioglimento

30.1 – La revisione e la modificazione del presente Statuto, o del Regolamento, sono deliberate dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, indetta anche per referendum, con le modalità stabilite dall'art.8.5 dello Statuto.

30.2 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, indetta anche per referendum, con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci o rappresentanti aventi diritto di voto, anche in seconda convocazione. La seconda convocazione deve tenersi entro 24 ore dalla prima. L'Assemblea definisce i criteri della liquidazione. La Giunta Esecutiva provvede alla liquidazione, assumendo il titolo di Commissariato per la liquidazione, e l'eventuale attivo sarà devoluto a enti, associazioni, che perseguono gli stessi scopi dell'"ADA" o altre finalità altamente umanitarie, nell'ambito delle previsioni date dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

30.3 - In caso di scioglimento dell'Associazione è sempre escluso in ogni caso ed in modo tassativo un riparto tra i soci dell'attivo netto rimanente.

Art. 31 – Coordinamento con le Leggi dello Stato

31.1 - Per quanto non contemplato dal presente Statuto e Regolamento, si fa riferimento alle norme di Legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, anche di rango regolamentare, in materia di associazioni e di enti senza scopo di lucro.



Prima Norma Transitoria

Nel caso di approvazione del presente Statuto Sociale, e Regolamento, lo stesso andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'approvazione.

Seconda Norma Transitoria

La composizione della Giunta Esecutiva e di tutti gli Organi Sociali resta valida nella composizione attuale, sino al completamento del quarto anno di mandato (31.12.2022).
Le elezioni degli Organi Sociali successivi all'entrata in vigore del nuovo Statuto faranno quindi riferimento allo stesso.

Terza Norma Transitoria

A partire dal primo gennaio dell'anno successivo dell'entrata in vigore del presente Statuto, il mandato per le cariche sociali ha la durata di quattro anni e la data di scadenza è intesa al 31 dicembre dell'anno in cui cessa il mandato. Qualora durante il quadriennio ci siano decadenze e rinnovi il termine degli organismi sarà comunque fino alla normale scadenza del quadriennio. I vecchi organismi restano, comunque, in carica sino all'insediamento dei nuovi organi e possono assolvere a compiti di ordinaria amministrazione o che abbiano carattere istituzionale.

Quarta Norma Transitoria

In fase transitoria la Giunta Esecutiva in carica valuterà gli eventuali nuovi assetti territoriali, sulla base delle norme del presente Statuto. Tale proposta dovrà essere ratificata dal Consiglio delle Regioni che si riunirà entro il 10 novembre 2022 al fine di consentire le candidature per le elezioni dei nuovi Organi Territoriali, previste tra il giorno 1 ed il 15 del mese di dicembre 2022 (a norma dell'Art. 38 del Regolamento come approvato).

Quinta Norma Transitoria

Il presente Statuto sostituisce integralmente, e a tutti gli effetti, quello registrato per atto notorio dal Notaio Paride Marini Elisei in data 22 aprile 2002 con repertorio nr. 8930, raccolta 1077 e quello del Centro Studi Manageriali "Raffaello Gattuso" modificato ed approvato dalla 57 Assemblea "ADA" tenutasi ad Amantea il 7 maggio 2011.

Il presente Statuto è stato redatto dalla Commissione composta dai Soci:

BENCINI Ivano, CASTELFORTE Peter, DADONE Dario, FERRETTI Piero, NIGRI Giuseppe e con la collaborazione dei Soci ROSATI Cinzia e CARCIA Andrea

ALLEGATO "B"
REPERTORIO N. 43084
RACCOLTA N. 15861

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 – Il presente Regolamento Generale è parte integrante dello Statuto dell'Associazione Direttori Albergo, fondata a Milano nel 1956, che ha sede a Roma e durata illimitata.

- DELL'AMMISSIONE DEI SOCI -

Art. 2 – Il candidato all'ammissione all'"ADA" produce regolare domanda su modello uniformato sul territorio nazionale a cura della Segreteria Generale e lo consegna al Delegato Territoriale, allegando la documentazione che segue:

- domanda su modello uniformato a livello nazionale contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma delle vigenti leggi;
- dichiarazione di accettazione delle norme statutarie, e di regolamento, in vigore all'atto della presentazione della domanda;
- documentazione attestante la sua qualifica professionale e/o che ne comprovi il ruolo;

Art. 3 – Il Comitato Direttivo Territoriale, esamina la domanda e trasmette la delibera positiva o negativa e i relativi atti al Segretario Generale, in caso di delibera positiva deve essere allegato anche copia del bonifico dell'importo equivalente alla quota sociale e alla tassa di ammissione effettuato dal candidato.

Art. 4 – Il Segretario Generale, controlla la conformità della documentazione e la trasmette alla Giunta Esecutiva per la ratifica. In caso di ammissione, provvede ad inviare al Socio la tessera dell'Associazione, il diploma di appartenenza, il materiale illustrativo, e quanto altro sia utile e necessario; in caso negativo, informa l'interessato sull'esito, evidenziando la prevista facoltà del candidato di produrre ricorso motivato all'Organo di Controllo, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 5 – L'Organo di Controllo, a sua volta, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, in caso negativo riconferma al candidato la decisione; in caso diverso rimanderà la pratica alla Giunta Esecutiva, con le proprie osservazioni di merito, invitando al riesame della medesima. In caso definitivo di esito negativo dell'ammissione, l'Amministratore provvederà alla restituzione delle quote versate dal candidato.

- DELLE CATEGORIE DEI SOCI -

Art. 6 – Sono Soci Effettivi, i direttori di albergo, e degli esercizi assimilabili, che abbiano o abbiano avuto la responsabilità di conduzione di uno, o più strutture ricettive in genere, o che esercitino o abbiano esercitato le loro funzioni presso le sedi di società in ambito turistico alberghiero, per almeno due anni.

Art. 7 – Sono Soci Benemeriti i soci ai quali, su proposta dei Comitati Territoriali o del Presidente, la Giunta Esecutiva riconosca il particolare merito di benemerenza per l'attività svolta in favore dell'Associazione e del settore; sono altresì soci Benemeriti i soci che abbiano terminato l'attività professionale, per raggiunti limiti di età e che non prestano più attività lavorativa alcuna.

Art. 8 – Sono Soci Onorari coloro che, nell'ambito delle loro professioni e/o arti, hanno contribuito sensibilmente alla valorizzazione e al prestigio dell'Associazione, o del settore; o che abbiano acquisito meriti particolari nel campo scientifico, sociale, imprenditoriale. Il socio Onorario è persona non già aderente all'Associazione, ma viene designato su proposta dei Comitati Territoriali o del Presidente ed al quale la Giunta Esecutiva con apposita delibera riconosce i meriti anzidetti. La nomina di Socio Onorario deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 9 – Sono Soci Aspiranti coloro che rivestono una funzione direttiva o di responsabilità operativa all'interno delle aziende alberghiere e/o di strutture ricettive in genere, meritevole di attenzione e di sviluppo in prospettiva.

Art. 10 – I Soci che, all'entrata in vigore del presente Statuto e Regolamento, rivestono una delle predette qualifiche, restano inquadrati in tale categoria.

- DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI -

Art. 11 – Il Socio, o l'organismo istituzionale, che promuove l'avvio di un procedimento disciplinare interno a carico di un componente dell'Associazione, presenta esposto circostanziato, e documentato dei fatti, entro e non oltre sei mesi dall'accaduto. L'istanza, a mezzo raccomandata a.r. o posta certificata PEC, è indirizzata al Presidente, presso la Sede Legale dell'Associazione o all'indirizzo **adaitalia@pec.adaitalia.it**

Art. 12 – Il Presidente, per competenza, trasmette la pratica all'Organo di Controllo e informa la Giunta Esecutiva nella prima riunione utile. Il Presidente dell'Organo di Controllo, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, avvia una procedura preliminare e, ove ritenuto, può richiedere al Socio presentatore dell'istanza, o all'organismo sociale in tal senso, eventuale, ulteriore documentazione, assegnando termini. Ad esaurimento dell'iter preliminare, entro i sette giorni successivi, il Presidente dell'Organo di Controllo, con apposito ordine del giorno, convoca i componenti dell'organismo da lui presieduto.

Art. 13 – In tale riunione l'Organo di Controllo con delibera motivata, decide se contestare al Socio accusato gli addebiti mossi o archiviare la pratica. Nel primo caso, il Presidente dell'Organo di Controllo invia al Socio accusato, con idoneo mezzo tale da avere certezza della ricezione, circostanziata contestazione dei fatti, concedendogli venti giorni di termine a difesa, invitandolo a produrre giustificazioni scritte. Nel secondo caso, di archiviazione, il Presidente dell'Organo di Controllo comunica al Presidente la decisione motivata.

Art. 14 - A ricezione delle giustificazioni scritte da parte del Socio accusato, previste dal primo caso, entro dieci giorni, il Presidente dell'Organo di Controllo convoca tale organismo e adotta i provvedimenti, comunicandoli al Presidente, il quali li ratifica all'interessato.

- DEL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI -

Art. 15 – Il Presidente dell'"ADA" apre i lavori dell'Assemblea nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito dalla convocazione, regolarmente inviata a tutti i Soci, e legge l'ordine del giorno stabilito; esaurita tale formalità, il Presidente dell'"ADA" chiede all'Assemblea di eleggere il Presidente dell'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea, quindi, nomina il Segretario della medesima e chiede ai Soci di esprimere preferenze per la nomina degli scrutinatori. Nel caso il numero indicato sia quello previsto dallo Statuto, il Presidente dell'Assemblea considera eletti i designati, diversamente propone la votazione, per alzata di mano, e vengono eletti coloro che riportano più voti.

Art. 16 – Il Presidente dell'Assemblea, quindi, insedia gli scrutinatori che, assumendo, la veste di Commissione di Verifica Poteri, procede all'appello nominale dei Soci aventi diritto al voto, consegnando eventualmente i cartoncini per la votazione per alzata di mano e le schede per l'eventuale voto a scrutino segreto, ove tale modalità sia stata già prevista dagli argomenti posti all'ordine del giorno. La Commissione di Verifica Poteri, quindi, comunica al Presidente dell'Assemblea il numero degli aventi diritto, dei Soci presenti o per delega, e definisce il "quorum" previsto dalle norme statutarie, per la prima e la seconda convocazione, e redige i propri verbali che vengono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dagli stessi componenti la Commissione.

Art. 17 – Nella prima seduta di ogni quadriennio, o nella prima seduta di insediamento del Presidente e della Giunta Esecutiva, l'Assemblea al suo primo punto all'Ordine del Giorno ha l'elezione dell'Organo di Controllo di cui all'art. 20 dello Statuto. La Commissione Verifica Poteri allo scopo assume i compiti e le funzioni di Commissione Elettorale. Vengono presentati i candidati eleggibili, che avranno fatto pervenire alla Segreteria Generale la propria candidatura, che ne controllerà la rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 20 dello Statuto. Qualora le candidature sono in numero di cinque non si darà corso alla votazione e saranno proclamati eletti seduta stante. In caso di un numero superiore verrà effettuata votazione. A parità di voti tra i candidati, sarà proclamato eletto quello che ha maggiore anzianità associativa.

Art. 18 – Il Presidente dell'Assemblea dispone l'apertura dei lavori in prima o in seconda convocazione. Nel caso di seconda convocazione, la Commissione di Verifica Poteri ripete l'appello nominale, al fine di stabilire il numero legale. Il Presidente dell'Assemblea, quindi, apre i lavori e, secondo l'ordine del giorno, invita i relatori a parlare. Esauriti gli interventi istituzionali, il Presidente dell'Assemblea invita i Soci ad iscriversi a parlare, concedendo la

parola in ordine di richiesta. Ogni intervento non può superare i cinque minuti. Per fatto personale, il Presidente dell'Assemblea può concedere al richiedente dieci minuti di intervento. Sullo stesso argomento non può essere concessa la parola due volte, tranne nei casi in cui venga formulata motivata richiesta "per fatto personale", intendendo per ciò quando il richiedente sia stato chiamato in causa espressamente da interventi successivi al suo.

Art. 19 – Ogni Socio presente o per delega, o più Soci presenti o per delega, fra le varie ed eventuali o sull'argomento posto all'ordine del giorno, possono presentare regolari mozioni, che il Presidente dell'Assemblea mette in votazione, a seconda dei casi: se si riferisce ad argomento posto all'ordine del giorno, la mozione viene messa in votazione prima di quella conclusiva; se non è pertinente con l'ordine del giorno, la mozione viene votata fra le varie e le eventuali.

Art. 20 – Un numero di minimo dieci componenti dell'Assemblea hanno la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la verifica del numero legale. In tale caso, il Presidente dell'Assemblea dispone che la Commissione Verifica Poteri proceda ad appello nominale e determini il numero dei presenti e per delega. Qualora dall'appello nominale risulti un numero inferiore del cinquanta per cento più uno dei Soci presenti o per delega, di cui all'appello nominale in seconda convocazione, il Presidente dell'Assemblea dichiara conclusi i lavori.

Art. 21 – Esaurite le relazioni ufficiali, gli interventi da parte dei Soci, il Presidente dell'Assemblea concede la parola al Presidente dell'"ADA", che ne ha facoltà istituzionale, per eventuale diritto di replica.

Art. 22 – Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione, quindi, secondo le modalità previste dall'ordine del giorno e dal regolamento, le diverse relazioni e le eventuali mozioni. Il voto palese di assenso viene esercitato dal Socio presente, o per delega, alzando l'eventuale cartoncino verde ricevuto dalla Commissione di Verifica Poteri. Il voto contrario viene manifestato con le stesse modalità, ma con un cartoncino rosso. Il voto di astensione, sempre con le stesse modalità, con il cartoncino giallo. Il Presidente dell'Assemblea, a suo giudizio e per i casi consentiti, può disporre la votazione per alzata di mano. Il voto segreto, specificamente previsto dalle norme statutarie, o nei casi in cui l'Assemblea a maggioranza decida in tale senso, viene espresso a mezzo di apposita scheda elettorale firmata dalla Commissione Verifica Poteri, nel seggio elettorale a tale scopo predisposto. In tal caso la Commissione Verifica Poteri, dopo lo scrutinio, redige regolare verbale con gli esiti.

- DELLE VOTAZIONI A MEZZO REFERENDUM -

Art. 23 – Per quanto concerne il voto a mezzo referendum il Segretario Generale predispone una scheda elettorale, indicando a mezzo apposita dicitura a stampa l'argomento per cui si è chiamati a deliberare. La scheda, così delineata, è composta da due parti staccabili fra loro: la prima, che è quella da inviare al Socio, deve essere timbrata e firmata dal Segretario Generale e da due Componenti la CEN (Commissione Elettorale Nazionale), in soluzione di continuità, e deve contenere esclusivamente l'argomento per cui viene richiesto il voto: in caso di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali conterrà, separatamente, le liste con apposito riquadro per il voto che sarà contrassegnato dalla X; in caso di altro argomento, l'espressione elettorale NO o SI, a fianco della dicitura che definisce l'oggetto del voto; la seconda, staccabile e numerata progressivamente, che funge da tagliando di controllo, nella quale vengono inseriti i dati dell'elettore e archiviata in apposito registro, lo spazio per la firma dei due componenti la CEN e del Segretario Generale.

Art. 24 – La busta per il voto a mezzo referendum, da inviare al Socio a mezzo servizio postale, in caso di elezioni a cariche sociali, contiene: gli elenchi dei candidati, con liste separate e riproducenti l'indicazione del "candidato Presidente" che costituisce il titolo distintivo della lista; i curricula vitae dei candidati relativi all'attività professionale svolta, alle cariche sociali già ricoperte, all'attività svolta nella società civile, eventuali riconoscimenti; scheda elettorale per il voto, con le indicazioni delle diverse liste contrassegnate dal nome e cognome del candidato a Presidente e uno spazio idoneo a barrarlo per l'indicazione del voto; una prima busta con la dicitura "contiene espressione di voto", nella quale l'elettore, dopo aver votato, inserisce la scheda elettorale, e la invia senza apporre il mittente, con altra busta all'uopo predisposta dal Segretario Generale; una seconda busta, di dimensioni più grandi della prima, con impresso a mezzo stampa l'esatto indirizzo del seggio elettorale, in cui l'elettore inserisce la prima busta, di cui al punto precedente, dopo aver votato; copia del Regolamento, nella parte di pertinenza, elettorale e dello Statuto; lettera di convocazione elettorale a mezzo referendum, a firma del Presidente, con la quale vengono sintetizzate le modalità di voto, i tempi e le scadenze ultime per la ricezione del voto.

Art. 25 - In caso di voto a mezzo referendum per argomenti che non siano le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, si intendono le stesse norme esposte nell'art. 17 del regolamento, con la sola eccezione che il voto può essere segreto o palese. Tale aspetto procedurale, secondo l'argomento e le norme statutarie, è deliberato dalla Giunta Esecutiva.

Art. 26 - Le Assemblee Territoriali dei Soci, in occasione delle loro riunioni, e per qualsiasi riferimento, si uniformano al Regolamento dell'Associazione.

Art. 27 – Le votazioni e relative modalità, previste negli artt. 23 -24 – 25 e 26 possono essere svolte anche con mezzi tecnologici o sistemi di voto a distanza. Devono in ogni caso essere garantite sia la certezza del voto sia la sua anonimità.

Art. 28 – In occasione dello svolgimento elettorale, almeno 60 giorni prima delle scadenze, la Giunta Esecutiva dell'Associazione, in apposita riunione, tramite la Segreteria Generale dispone l'informazione, per le vie brevi, a tutti i Soci, in ordine alle norme statutarie e di regolamento relative alle elezioni. Contestualmente i Delegati Territoriali sono avvisati a mezzo posta certificata PEC, con l'invio dell'identico materiale inviato ai Soci.

Art. 29 – Entro, e non oltre, il 15 novembre dello stesso anno, i Delegati Territoriali convocano le Assemblee Territoriali per esaminare ogni aspetto elettorale e, in tale circostanza, designano eventuali candidati alle cariche di componenti dell'Organo di Controllo.

- DEL CONSIGLIO TERRITORIALE -

Art. 30 – Il nuovo Consiglio Territoriale, nel periodo 15 dicembre-15 gennaio degli anni di riferimento al rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente uscente dell'"ADA", presso la Sede Legale della Associazione, provvede al proprio insediamento; elegge, al suo interno, a scrutinio segreto, un suo coordinatore e un segretario. Nell'occasione, il Presidente dell'"ADA" uscente invita a designare due scrutinatori, i quali provvedono a distribuire le schede elettorali, preventivamente predisposte dal Segretario Generale, a scrutinarle e a redigere il verbale, che viene firmato e controfirmato dal Presidente dell'A.D.A. Nella fase preliminare della riunione, le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale dell'A.D.A. Il Presidente uscente dell'"ADA", quindi, proclama gli eletti e l'avvenuto insediamento del nuovo Consiglio Territoriale.

- DELLA COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE -

Art. 31 – Contestualmente al proprio insediamento, il Consiglio Territoriale nomina, al proprio interno, numero quattro membri che, aggiunti al Coordinatore di tale organismo, costituiscono la Commissione Elettorale Nazionale (CEN). I componenti della CEN sono eletti secondo la seguente ripartizione territoriale: due membri per l'Italia Centro-Settentrionale; due membri per l'Italia Centro-Meridionale. L'elezione avviene a scrutinio segreto, utilizzando gli stessi scrutinatori di cui all'elezione del Coordinatore del Consiglio Territoriale. Ogni elettore esprime, in apposita scheda predisposta dal Segretario Generale, da uno a un massimo di tre voti. A parità di voti, è eletto il candidato più anziano di Associazione. Il verbale elettorale è redatto dal Segretario del Consiglio, il quale è ineleggibile a tale carica.

Art. 32 – La Commissione elettorale nazionale (CEN) si riunisce, su apposita convocazione, nel luogo, nel giorno e nell'ora, definiti dal Coordinatore del Consiglio Territoriale, ovvero nel seggio elettorale predefinito, per esaminare l'elenco dei Soci aventi diritto al voto e definire i "quorum"; procede, anche in presenza di un notaio, allo spoglio delle schede elettorali secondo i criteri definiti dallo Statuto; esamina la documentazione relativa alla presentazione delle liste e ne dichiara l'ammissibilità o l'inammissibilità; definisce i risultati elettorali e ne dà comunicazione al Segretario Generale; proclama gli eletti alle cariche nazionali, di cui al voto referendario.

- DELLE CANDIDATURE TERRITORIALI -

Art. 33 – Almeno TRE giorni prima dalla data fissata per il rinnovo delle cariche sociali territoriali, i Soci che abbiano diritto di elettorato attivo e passivo, che intendono candidarsi, devono far pervenire al Delegato Territoriale uscente (in fase di transizione, al Presidente Regionale), in busta chiusa, la propria istanza. La carica per la quale si candida,

i dati completi anagrafici del candidato, il domicilio eletto per qualsiasi corrispondenza a tal riguardo. Non possono candidarsi alle cariche Territoriali i soci Aspiranti e i soci che non abbiano almeno un anno di anzianità associativa. Il Delegato Territoriale provvede a registrare cronologicamente l'arrivo delle buste, apponendo sulle buste chiuse, con la documentazione la data di arrivo, il numero progressivo di ricezione, e redige il verbale, consegnando la documentazione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora predefiniti, alla Commissione Elettorale Territoriale (scrutinatori) appena eletta e insediata; la quale, in presenza del Presidente dell'Assemblea, provvede ad aprire le buste-candidature, a redigere le liste dei candidati e ad affiggerle nella sala dove si svolge l'assemblea.

- DELLE CANDIDATURE NAZIONALI -

Art. 34 – Il Socio che si candida alla elezione di Presidente, secondo le modalità referendarie, nel periodo intercorrente fra il 1° dicembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento, inoltra alla Segreteria Generale, a mezzo raccomandata a.r. istanza di candidatura per sé e per i Componenti della Giunta Esecutiva. Le istanze di candidatura devono esplicitare i dati anagrafici degli interessati, i domicili che si eleggono in tale circostanza, le cariche per le quali vengono richieste le candidature, e devono contenere le dichiarazioni di accettazione di cariche, i curricula-vitae professionali e associativi, eventuali altre notizie che i candidati intendono fornire agli elettori. Non possono candidarsi alle cariche Nazionali i soci Aspiranti e i soci che non abbiano almeno tre anni di anzianità associativa.

Art. 35 – Le istanze, e le relative documentazioni, vengono sigillate in una busta chiusa che evidenzi, nella parte anteriore, la seguente dicitura: "Candidato alla Presidenza e lista del sig._____(cognome e nome del candidato a presidente)". La busta, sigillata, viene inserita in una seconda busta-contenitore e spedita, a mezzo raccomandata a.r., al Segretario Generale presso la Sede dell'Associazione, e deve contenere, oltre che all'indirizzo del destinatario, quello del candidato alla presidenza.

Art. 36 – Il Segretario Generale, che riceve le buste, provvede ad aprirle, ad apporre sulle buste sigillate, la data di arrivo, a numerarle progressivamente (tale numerazione definisce l'ordine nella scheda elettorale), a redigere verbale definitivo che, unitamente alle buste chiuse, consegna alla Commissione Elettorale Nazionale (CEN).

Art. 37 – Entro il 15 novembre dell'anno di riferimento alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, le Assemblee Territoriali designano i propri, eventuali candidati, con un massimo di uno per ogni Territorio, alle cariche di Componenti dell'Organo di Controllo. Il Delegato Territoriale in carica (il Presidente Regionale in periodo di transizione), comunica al Segretario Generale i nominativi degli eventuali candidati alle cariche di componente dell'Organo di Controllo, allegando copia del verbale assembleare in tal senso; Il Segretario Generale custodirà la documentazione che dovrà essere consegnata al Presidente della Giunta Esecutiva neo eletta che provvederà a presentare le candidature all'approvazione delle stesse nella seduta di insediamento.

- DEL RINNOVO DELLE CARICHE TERRITORIALI -

Art. 38 – Nel periodo dal 1° dicembre al 15 dicembre dell'anno di riferimento alla scadenza delle cariche sociali, nel luogo, nel giorno e nell'ora, di cui regolare convocazione da parte del Delegato Territoriale, si costituiscono le Assemblee Territoriali dei Soci definiti dalle delibere di cui alle modalità statutarie. In prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione, il Delegato Territoriale uscente (il Presidente Regionale in regime di transizione) dichiara l'apertura dei lavori e invita l'Assemblea a designare il proprio Presidente, due scrutinatori, che assumono la veste di commissione elettorale, e un segretario di seduta. Il Presidente dell'Assemblea dopo aver letto le norme statutarie e il regolamento, dispone l'apertura delle buste delle candidature, e unitamente ai due scrutinatori, dichiara l'ammissibilità, o l'inammissibilità per gravi errori sostanziali, dei candidati, predisponendo le liste, per le rispettive cariche, da esporre nella sala. Risultano eletti, nelle rispettive cariche, i candidati che riportano maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il Socio con maggiore anzianità di Associazione. Il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti, redige con la commissione elettorale regolare verbale e dispone affinché il Delegato Territoriale neoeletto, entro le 48 ore successive, provveda alla trasmissione dell'intera documentazione al Segretario Generale.

- DEI CANDIDATI A CARICHE NAZIONALI -

Art. 39 – Entro, e non oltre, il 15 gennaio dell'anno di riferimento alle elezioni, a mezzo referendum, del Presidente, e della Giunta Esecutiva, contestualmente all'insediamento della CEN (Commissione Elettorale Nazionale), quest'ultima, in presenza del Segretario Generale procede alla apertura delle buste dei candidati, ne dichiara l'ammissibilità, o la inammissibilità, per gravi difformità sostanziali, e redige regolare verbale, disponendo che il candidato escluso venga tempestivamente informato dal Segretario Generale. Qualora sia presente una sola lista di candidati e la stessa sia considerata ammissibile, la Commissione Elettorale Nazionale non darà corso alla votazione a mezzo referendum e redigerà regolare verbale che sarà trasmesso al Segretario Generale per la comunicazione ai soci.

Art. 40 – Il Segretario Generale, entro, e non oltre, il 15 febbraio, a mezzo raccomandata, o altro mezzo idoneo (anche tecnologico) nello stesso giorno, provvede all'invio ai Soci, all'ultimo domicilio segnalato in Associazione, la documentazione di cui alle modalità statutarie e di regolamento e redige verbale di avvenuta spedizione.

Art. 41 – In caso di ballottaggio, il Segretario Generale, nei tempi previsti, a firma della Commissione Elettorale Nazionale, provvede ad inviare, a tutti i Soci, comunicazione sull'esito delle votazioni e l'invito a utilizzare la seconda parte della scheda, prevista per il voto di ballottaggio, indicando i nominativi dei due candidati rimasti in lizza. In caso di parità, con le stesse modalità, entro trenta giorni, si procede a nuove votazioni. Analogamente e indipendentemente dalla spedizione nella loro qualità di Soci, la Segreteria Generale provvede a inviare, regolare comunicazione ai Delegati Territoriali, affinché gli stessi informino tempestivamente i Soci del territorio. Esaurito l'iter elettorale, e dopo l'esito del voto definitivo, con propria comunicazione ai Soci, il Segretario Generale informa i Soci sui risultati finali.

- DEL CENTRO STUDI MANAGERIALI -

Art. 42 - L'esatta Identificazione del Centro Studi Manageriali è la seguente: Logo "ADA", di cui la registrazione del marchio, costituito da uno scudo blu sormontato da un timone color oro con la dicitura A.D.A. – Italia e breve linea tricolore, sotto 1955 – Associazione Direttori Albergo Centro Studi Manageriali Raffaello Gattuso

ALLEGATO "B"
REPERTORIO N. 43084
RACCOLTA N. 15861

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 – Il presente Regolamento Generale è parte integrante dello Statuto dell'Associazione Direttori Albergo, fondata a Milano nel 1956, che ha sede a Roma e durata illimitata.

- DELL'AMMISSIONE DEI SOCI -

Art. 2 – Il candidato all'ammissione all'"ADA" produce regolare domanda su modello uniformato sul territorio nazionale a cura della Segreteria Generale e lo consegna al Delegato Territoriale, allegando la documentazione che segue:

- domanda su modello uniformato a livello nazionale contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma delle vigenti leggi;
- dichiarazione di accettazione delle norme statutarie, e di regolamento, in vigore all'atto della presentazione della domanda;
- documentazione attestante la sua qualifica professionale e/o che ne comprovi il ruolo;

Art. 3 – Il Comitato Direttivo Territoriale, esamina la domanda e trasmette la delibera positiva o negativa e i relativi atti al Segretario Generale, in caso di delibera positiva deve essere allegato anche copia del bonifico dell'importo equivalente alla quota sociale e alla tassa di ammissione effettuato dal candidato.

Art. 4 – Il Segretario Generale, controlla la conformità della documentazione e la trasmette alla Giunta Esecutiva per la ratifica. In caso di ammissione, provvede ad inviare al Socio la tessera dell'Associazione, il diploma di appartenenza, il materiale illustrativo, e quanto altro sia utile e necessario; in caso negativo, informa l'interessato sull'esito, evidenziando la prevista facoltà del candidato di produrre ricorso motivato all'Organo di Controllo, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 5 – L'Organo di Controllo, a sua volta, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, in caso negativo riconferma al candidato la decisione; in caso diverso rimanderà la pratica alla Giunta Esecutiva, con le proprie osservazioni di merito, invitando al riesame della medesima. In caso definitivo di esito negativo dell'ammissione, l'Amministratore provvederà alla restituzione delle quote versate dal candidato.

- DELLE CATEGORIE DEI SOCI -

Art. 6 – Sono Soci Effettivi, i direttori di albergo, e degli esercizi assimilabili, che abbiano o abbiano avuto la responsabilità di conduzione di uno, o più strutture ricettive in genere, o che esercitino o abbiano esercitato le loro funzioni presso le sedi di società in ambito turistico alberghiero, per almeno due anni.

Art. 7 – Sono Soci Benemeriti i soci ai quali, su proposta dei Comitati Territoriali o del Presidente, la Giunta Esecutiva riconosca il particolare merito di benemerenza per l'attività svolta in favore dell'Associazione e del settore; sono altresì soci Benemeriti i soci che abbiano terminato l'attività professionale, per raggiunti limiti di età e che non prestano più attività lavorativa alcuna.

Art. 8 – Sono Soci Onorari coloro che, nell'ambito delle loro professioni e/o arti, hanno contribuito sensibilmente alla valorizzazione e al prestigio dell'Associazione, o del settore; o che abbiano acquisito meriti particolari nel campo scientifico, sociale, imprenditoriale. Il socio Onorario è persona non già aderente all'Associazione, ma viene designato su proposta dei Comitati Territoriali o del Presidente ed al quale la Giunta Esecutiva con apposita delibera riconosce i meriti anzidetti. La nomina di Socio Onorario deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 9 – Sono Soci Aspiranti coloro che rivestono una funzione direttiva o di responsabilità operativa all'interno delle aziende alberghiere e/o di strutture ricettive in genere, meritevole di attenzione e di sviluppo in prospettiva.

Art. 10 – I Soci che, all'entrata in vigore del presente Statuto e Regolamento, rivestono una delle predette qualifiche, restano inquadrati in tale categoria.

- DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI -

Art. 11 – Il Socio, o l'organismo istituzionale, che promuove l'avvio di un procedimento disciplinare interno a carico di un componente dell'Associazione, presenta esposto circostanziato, e documentato dei fatti, entro e non oltre sei mesi dall'accaduto. L'istanza, a mezzo raccomandata a.r. o posta certificata PEC, è indirizzata al Presidente, presso la Sede Legale dell'Associazione o all'indirizzo **adaitalia@pec.adaitalia.it**

Art. 12 – Il Presidente, per competenza, trasmette la pratica all'Organo di Controllo e informa la Giunta Esecutiva nella prima riunione utile. Il Presidente dell'Organo di Controllo, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, avvia una procedura preliminare e, ove ritenuto, può richiedere al Socio presentatore dell'istanza, o all'organismo sociale in tal senso, eventuale, ulteriore documentazione, assegnando termini. Ad esaurimento dell'iter preliminare, entro i sette giorni successivi, il Presidente dell'Organo di Controllo, con apposito ordine del giorno, convoca i componenti dell'organismo da lui presieduto.

Art. 13 – In tale riunione l'Organo di Controllo con delibera motivata, decide se contestare al Socio accusato gli addebiti mossi o archiviare la pratica. Nel primo caso, il Presidente dell'Organo di Controllo invia al Socio accusato, con idoneo mezzo tale da avere certezza della ricezione, circostanziata contestazione dei fatti, concedendogli venti giorni di termine a difesa, invitandolo a produrre giustificazioni scritte. Nel secondo caso, di archiviazione, il Presidente dell'Organo di Controllo comunica al Presidente la decisione motivata.

Art. 14 - A ricezione delle giustificazioni scritte da parte del Socio accusato, previste dal primo caso, entro dieci giorni, il Presidente dell'Organo di Controllo convoca tale organismo e adotta i provvedimenti, comunicandoli al Presidente, il quali li ratifica all'interessato.

- DEL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI -

Art. 15 – Il Presidente dell'"ADA" apre i lavori dell'Assemblea nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito dalla convocazione, regolarmente inviata a tutti i Soci, e legge l'ordine del giorno stabilito; esaurita tale formalità, il Presidente dell'"ADA" chiede all'Assemblea di eleggere il Presidente dell'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea, quindi, nomina il Segretario della medesima e chiede ai Soci di esprimere preferenze per la nomina degli scrutinatori. Nel caso il numero indicato sia quello previsto dallo Statuto, il Presidente dell'Assemblea considera eletti i designati, diversamente propone la votazione, per alzata di mano, e vengono eletti coloro che riportano più voti.

Art. 16 – Il Presidente dell'Assemblea, quindi, insedia gli scrutinatori che, assumendo, la veste di Commissione di Verifica Poteri, procede all'appello nominale dei Soci aventi diritto al voto, consegnando eventualmente i cartoncini per la votazione per alzata di mano e le schede per l'eventuale voto a scrutino segreto, ove tale modalità sia stata già prevista dagli argomenti posti all'ordine del giorno. La Commissione di Verifica Poteri, quindi, comunica al Presidente dell'Assemblea il numero degli aventi diritto, dei Soci presenti o per delega, e definisce il "quorum" previsto dalle norme statutarie, per la prima e la seconda convocazione, e redige i propri verbali che vengono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dagli stessi componenti la Commissione.

Art. 17 – Nella prima seduta di ogni quadriennio, o nella prima seduta di insediamento del Presidente e della Giunta Esecutiva, l'Assemblea al suo primo punto all'Ordine del Giorno ha l'elezione dell'Organo di Controllo di cui all'art. 20 dello Statuto. La Commissione Verifica Poteri allo scopo assume i compiti e le funzioni di Commissione Elettorale. Vengono presentati i candidati eleggibili, che avranno fatto pervenire alla Segreteria Generale la propria candidatura, che ne controllerà la rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 20 dello Statuto. Qualora le candidature sono in numero di cinque non si darà corso alla votazione e saranno proclamati eletti seduta stante. In caso di un numero superiore verrà effettuata votazione. A parità di voti tra i candidati, sarà proclamato eletto quello che ha maggiore anzianità associativa.

Art. 18 – Il Presidente dell'Assemblea dispone l'apertura dei lavori in prima o in seconda convocazione. Nel caso di seconda convocazione, la Commissione di Verifica Poteri ripete l'appello nominale, al fine di stabilire il numero legale. Il Presidente dell'Assemblea, quindi, apre i lavori e, secondo l'ordine del giorno, invita i relatori a parlare. Esauriti gli interventi istituzionali, il Presidente dell'Assemblea invita i Soci ad iscriversi a parlare, concedendo la

parola in ordine di richiesta. Ogni intervento non può superare i cinque minuti. Per fatto personale, il Presidente dell'Assemblea può concedere al richiedente dieci minuti di intervento. Sullo stesso argomento non può essere concessa la parola due volte, tranne nei casi in cui venga formulata motivata richiesta "per fatto personale", intendendo per ciò quando il richiedente sia stato chiamato in causa espressamente da interventi successivi al suo.

Art. 19 – Ogni Socio presente o per delega, o più Soci presenti o per delega, fra le varie ed eventuali o sull'argomento posto all'ordine del giorno, possono presentare regolari mozioni, che il Presidente dell'Assemblea mette in votazione, a seconda dei casi: se si riferisce ad argomento posto all'ordine del giorno, la mozione viene messa in votazione prima di quella conclusiva; se non è pertinente con l'ordine del giorno, la mozione viene votata fra le varie e le eventuali.

Art. 20 – Un numero di minimo dieci componenti dell'Assemblea hanno la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la verifica del numero legale. In tale caso, il Presidente dell'Assemblea dispone che la Commissione Verifica Poteri proceda ad appello nominale e determini il numero dei presenti e per delega. Qualora dall'appello nominale risulti un numero inferiore del cinquanta per cento più uno dei Soci presenti o per delega, di cui all'appello nominale in seconda convocazione, il Presidente dell'Assemblea dichiara conclusi i lavori.

Art. 21 – Esaurite le relazioni ufficiali, gli interventi da parte dei Soci, il Presidente dell'Assemblea concede la parola al Presidente dell'"ADA", che ne ha facoltà istituzionale, per eventuale diritto di replica.

Art. 22 – Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione, quindi, secondo le modalità previste dall'ordine del giorno e dal regolamento, le diverse relazioni e le eventuali mozioni. Il voto palese di assenso viene esercitato dal Socio presente, o per delega, alzando l'eventuale cartoncino verde ricevuto dalla Commissione di Verifica Poteri. Il voto contrario viene manifestato con le stesse modalità, ma con un cartoncino rosso. Il voto di astensione, sempre con le stesse modalità, con il cartoncino giallo. Il Presidente dell'Assemblea, a suo giudizio e per i casi consentiti, può disporre la votazione per alzata di mano. Il voto segreto, specificamente previsto dalle norme statutarie, o nei casi in cui l'Assemblea a maggioranza decida in tale senso, viene espresso a mezzo di apposita scheda elettorale firmata dalla Commissione Verifica Poteri, nel seggio elettorale a tale scopo predisposto. In tal caso la Commissione Verifica Poteri, dopo lo scrutinio, redige regolare verbale con gli esiti.

- DELLE VOTAZIONI A MEZZO REFERENDUM -

Art. 23 – Per quanto concerne il voto a mezzo referendum il Segretario Generale predispone una scheda elettorale, indicando a mezzo apposita dicitura a stampa l'argomento per cui si è chiamati a deliberare. La scheda, così delineata, è composta da due parti staccabili fra loro: la prima, che è quella da inviare al Socio, deve essere timbrata e firmata dal Segretario Generale e da due Componenti la CEN (Commissione Elettorale Nazionale), in soluzione di continuità, e deve contenere esclusivamente l'argomento per cui viene richiesto il voto: in caso di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali conterrà, separatamente, le liste con apposito riquadro per il voto che sarà contrassegnato dalla X; in caso di altro argomento, l'espressione elettorale NO o SI, a fianco della dicitura che definisce l'oggetto del voto; la seconda, staccabile e numerata progressivamente, che funge da tagliando di controllo, nella quale vengono inseriti i dati dell'elettore e archiviata in apposito registro, lo spazio per la firma dei due componenti la CEN e del Segretario Generale.

Art. 24 – La busta per il voto a mezzo referendum, da inviare al Socio a mezzo servizio postale, in caso di elezioni a cariche sociali, contiene: gli elenchi dei candidati, con liste separate e riproducenti l'indicazione del "candidato Presidente" che costituisce il titolo distintivo della lista; i curricula vitae dei candidati relativi all'attività professionale svolta, alle cariche sociali già ricoperte, all'attività svolta nella società civile, eventuali riconoscimenti; scheda elettorale per il voto, con le indicazioni delle diverse liste contrassegnate dal nome e cognome del candidato a Presidente e uno spazio idoneo a barrarlo per l'indicazione del voto; una prima busta con la dicitura "contiene espressione di voto", nella quale l'elettore, dopo aver votato, inserisce la scheda elettorale, e la invia senza apporre il mittente, con altra busta all'uopo predisposta dal Segretario Generale; una seconda busta, di dimensioni più grandi della prima, con impresso a mezzo stampa l'esatto indirizzo del seggio elettorale, in cui l'elettore inserisce la prima busta, di cui al punto precedente, dopo aver votato; copia del Regolamento, nella parte di pertinenza, elettorale e dello Statuto; lettera di convocazione elettorale a mezzo referendum, a firma del Presidente, con la quale vengono sintetizzate le modalità di voto, i tempi e le scadenze ultime per la ricezione del voto.

Art. 25 - In caso di voto a mezzo referendum per argomenti che non siano le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, si intendono le stesse norme esposte nell'art. 17 del regolamento, con la sola eccezione che il voto può essere segreto o palese. Tale aspetto procedurale, secondo l'argomento e le norme statutarie, è deliberato dalla Giunta Esecutiva.

Art. 26 - Le Assemblee Territoriali dei Soci, in occasione delle loro riunioni, e per qualsiasi riferimento, si uniformano al Regolamento dell'Associazione.

Art. 27 – Le votazioni e relative modalità, previste negli artt. 23 -24 – 25 e 26 possono essere svolte anche con mezzi tecnologici o sistemi di voto a distanza. Devono in ogni caso essere garantite sia la certezza del voto sia la sua anonimità.

Art. 28 – In occasione dello svolgimento elettorale, almeno 60 giorni prima delle scadenze, la Giunta Esecutiva dell'Associazione, in apposita riunione, tramite la Segreteria Generale dispone l'informazione, per le vie brevi, a tutti i Soci, in ordine alle norme statutarie e di regolamento relative alle elezioni. Contestualmente i Delegati Territoriali sono avvisati a mezzo posta certificata PEC, con l'invio dell'identico materiale inviato ai Soci.

Art. 29 – Entro, e non oltre, il 15 novembre dello stesso anno, i Delegati Territoriali convocano le Assemblee Territoriali per esaminare ogni aspetto elettorale e, in tale circostanza, designano eventuali candidati alle cariche di componenti dell'Organo di Controllo.

- DEL CONSIGLIO TERRITORIALE -

Art. 30 – Il nuovo Consiglio Territoriale, nel periodo 15 dicembre-15 gennaio degli anni di riferimento al rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente uscente dell'"ADA", presso la Sede Legale della Associazione, provvede al proprio insediamento; elegge, al suo interno, a scrutinio segreto, un suo coordinatore e un segretario. Nell'occasione, il Presidente dell'"ADA" uscente invita a designare due scrutinatori, i quali provvedono a distribuire le schede elettorali, preventivamente predisposte dal Segretario Generale, a scrutinarle e a redigere il verbale, che viene firmato e controfirmato dal Presidente dell'A.D.A. Nella fase preliminare della riunione, le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale dell'A.D.A. Il Presidente uscente dell'"ADA", quindi, proclama gli eletti e l'avvenuto insediamento del nuovo Consiglio Territoriale.

- DELLA COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE -

Art. 31 – Contestualmente al proprio insediamento, il Consiglio Territoriale nomina, al proprio interno, numero quattro membri che, aggiunti al Coordinatore di tale organismo, costituiscono la Commissione Elettorale Nazionale (CEN). I componenti della CEN sono eletti secondo la seguente ripartizione territoriale: due membri per l'Italia Centro-Settentrionale; due membri per l'Italia Centro-Meridionale. L'elezione avviene a scrutinio segreto, utilizzando gli stessi scrutinatori di cui all'elezione del Coordinatore del Consiglio Territoriale. Ogni elettore esprime, in apposita scheda predisposta dal Segretario Generale, da uno a un massimo di tre voti. A parità di voti, è eletto il candidato più anziano di Associazione. Il verbale elettorale è redatto dal Segretario del Consiglio, il quale è ineleggibile a tale carica.

Art. 32 – La Commissione elettorale nazionale (CEN) si riunisce, su apposita convocazione, nel luogo, nel giorno e nell'ora, definiti dal Coordinatore del Consiglio Territoriale, ovvero nel seggio elettorale predefinito, per esaminare l'elenco dei Soci aventi diritto al voto e definire i "quorum"; procede, anche in presenza di un notaio, allo spoglio delle schede elettorali secondo i criteri definiti dallo Statuto; esamina la documentazione relativa alla presentazione delle liste e ne dichiara l'ammissibilità o l'inammissibilità; definisce i risultati elettorali e ne dà comunicazione al Segretario Generale; proclama gli eletti alle cariche nazionali, di cui al voto referendario.

- DELLE CANDIDATURE TERRITORIALI -

Art. 33 – Almeno TRE giorni prima dalla data fissata per il rinnovo delle cariche sociali territoriali, i Soci che abbiano diritto di elettorato attivo e passivo, che intendono candidarsi, devono far pervenire al Delegato Territoriale uscente (in fase di transizione, al Presidente Regionale), in busta chiusa, la propria istanza. La carica per la quale si candida,

i dati completi anagrafici del candidato, il domicilio eletto per qualsiasi corrispondenza a tal riguardo. Non possono candidarsi alle cariche Territoriali i soci Aspiranti e i soci che non abbiano almeno un anno di anzianità associativa. Il Delegato Territoriale provvede a registrare cronologicamente l'arrivo delle buste, apponendo sulle buste chiuse, con la documentazione la data di arrivo, il numero progressivo di ricezione, e redige il verbale, consegnando la documentazione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora predefiniti, alla Commissione Elettorale Territoriale (scrutinatori) appena eletta e insediata; la quale, in presenza del Presidente dell'Assemblea, provvede ad aprire le buste-candidature, a redigere le liste dei candidati e ad affiggerle nella sala dove si svolge l'assemblea.

- DELLE CANDIDATURE NAZIONALI -

Art. 34 – Il Socio che si candida alla elezione di Presidente, secondo le modalità referendarie, nel periodo intercorrente fra il 1° dicembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento, inoltra alla Segreteria Generale, a mezzo raccomandata a.r. istanza di candidatura per sé e per i Componenti della Giunta Esecutiva. Le istanze di candidatura devono esplicitare i dati anagrafici degli interessati, i domicili che si eleggono in tale circostanza, le cariche per le quali vengono richieste le candidature, e devono contenere le dichiarazioni di accettazione di cariche, i curricula-vitae professionali e associativi, eventuali altre notizie che i candidati intendono fornire agli elettori. Non possono candidarsi alle cariche Nazionali i soci Aspiranti e i soci che non abbiano almeno tre anni di anzianità associativa.

Art. 35 – Le istanze, e le relative documentazioni, vengono sigillate in una busta chiusa che evidenzi, nella parte anteriore, la seguente dicitura: "Candidato alla Presidenza e lista del sig._____(cognome e nome del candidato a presidente)". La busta, sigillata, viene inserita in una seconda busta-contenitore e spedita, a mezzo raccomandata a.r., al Segretario Generale presso la Sede dell'Associazione, e deve contenere, oltre che all'indirizzo del destinatario, quello del candidato alla presidenza.

Art. 36 – Il Segretario Generale, che riceve le buste, provvede ad aprirle, ad apporre sulle buste sigillate, la data di arrivo, a numerarle progressivamente (tale numerazione definisce l'ordine nella scheda elettorale), a redigere verbale definitivo che, unitamente alle buste chiuse, consegna alla Commissione Elettorale Nazionale (CEN).

Art. 37 – Entro il 15 novembre dell'anno di riferimento alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, le Assemblee Territoriali designano i propri, eventuali candidati, con un massimo di uno per ogni Territorio, alle cariche di Componenti dell'Organo di Controllo. Il Delegato Territoriale in carica (il Presidente Regionale in periodo di transizione), comunica al Segretario Generale i nominativi degli eventuali candidati alle cariche di componente dell'Organo di Controllo, allegando copia del verbale assembleare in tal senso; Il Segretario Generale custodirà la documentazione che dovrà essere consegnata al Presidente della Giunta Esecutiva neo eletta che provvederà a presentare le candidature all'approvazione delle stesse nella seduta di insediamento.

- DEL RINNOVO DELLE CARICHE TERRITORIALI -

Art. 38 – Nel periodo dal 1° dicembre al 15 dicembre dell'anno di riferimento alla scadenza delle cariche sociali, nel luogo, nel giorno e nell'ora, di cui regolare convocazione da parte del Delegato Territoriale, si costituiscono le Assemblee Territoriali dei Soci definiti dalle delibere di cui alle modalità statutarie. In prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione, il Delegato Territoriale uscente (il Presidente Regionale in regime di transizione) dichiara l'apertura dei lavori e invita l'Assemblea a designare il proprio Presidente, due scrutinatori, che assumono la veste di commissione elettorale, e un segretario di seduta. Il Presidente dell'Assemblea dopo aver letto le norme statutarie e il regolamento, dispone l'apertura delle buste delle candidature, e unitamente ai due scrutinatori, dichiara l'ammissibilità, o l'inammissibilità per gravi errori sostanziali, dei candidati, predisponendo le liste, per le rispettive cariche, da esporre nella sala. Risultano eletti, nelle rispettive cariche, i candidati che riportano maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il Socio con maggiore anzianità di Associazione. Il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti, redige con la commissione elettorale regolare verbale e dispone affinché il Delegato Territoriale neoeletto, entro le 48 ore successive, provveda alla trasmissione dell'intera documentazione al Segretario Generale.

- DEI CANDIDATI A CARICHE NAZIONALI -

Art. 39 – Entro, e non oltre, il 15 gennaio dell'anno di riferimento alle elezioni, a mezzo referendum, del Presidente, e della Giunta Esecutiva, contestualmente all'insediamento della CEN (Commissione Elettorale Nazionale), quest'ultima, in presenza del Segretario Generale procede alla apertura delle buste dei candidati, ne dichiara l'ammissibilità, o la inammissibilità, per gravi difformità sostanziali, e redige regolare verbale, disponendo che il candidato escluso venga tempestivamente informato dal Segretario Generale. Qualora sia presente una sola lista di candidati e la stessa sia considerata ammissibile, la Commissione Elettorale Nazionale non darà corso alla votazione a mezzo referendum e redigerà regolare verbale che sarà trasmesso al Segretario Generale per la comunicazione ai soci.

Art. 40 – Il Segretario Generale, entro, e non oltre, il 15 febbraio, a mezzo raccomandata, o altro mezzo idoneo (anche tecnologico) nello stesso giorno, provvede all'invio ai Soci, all'ultimo domicilio segnalato in Associazione, la documentazione di cui alle modalità statutarie e di regolamento e redige verbale di avvenuta spedizione.

Art. 41 – In caso di ballottaggio, il Segretario Generale, nei tempi previsti, a firma della Commissione Elettorale Nazionale, provvede ad inviare, a tutti i Soci, comunicazione sull'esito delle votazioni e l'invito a utilizzare la seconda parte della scheda, prevista per il voto di ballottaggio, indicando i nominativi dei due candidati rimasti in lizza. In caso di parità, con le stesse modalità, entro trenta giorni, si procede a nuove votazioni. Analogamente e indipendentemente dalla spedizione nella loro qualità di Soci, la Segreteria Generale provvede a inviare, regolare comunicazione ai Delegati Territoriali, affinché gli stessi informino tempestivamente i Soci del territorio. Esaurito l'iter elettorale, e dopo l'esito del voto definitivo, con propria comunicazione ai Soci, il Segretario Generale informa i Soci sui risultati finali.

- DEL CENTRO STUDI MANAGERIALI -

Art. 42 - L'esatta Identificazione del Centro Studi Manageriali è la seguente: Logo "ADA", di cui la registrazione del marchio, costituito da uno scudo blu sormontato da un timone color oro con la dicitura A.D.A. – Italia e breve linea tricolore, sotto 1955 – Associazione Direttori Albergo Centro Studi Manageriali Raffaello Gattuso

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (art.22, comma 1, D.lgs 7 marzo 2005, n. 82-art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto Dott. Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 4, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di vigenza fino al giorno 4 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero cinquantatre facciate e contenuta in supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15 del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 4, il giorno ventinove maggio duemilaventicinque.

File firmato digitalmente dal Notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri